

COMUNE DI ROSELLO

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Tecnico

SCHEMA DI CONVENZIONE PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO MOLTO ELEVATI DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'ABITATO DI ROSELLO CAPOLUOGO E INSISTENTE SULLA STRADA PROVINCIALE S.P.180"

Codice C.U.P.: **G98H24000890001**;

Codice C.I.G. —

L'anno **duemila venticinque** (2025) il giorno ____ (____) del mese di ____

Premesso che:

- il Comune di Rosello ha ricevuto dal Ministero dell'Interno il finanziamento dei seguenti tre fondi di progettazione:

CONTRIBUTO, ANNUALITÀ 2025, FONDO PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI, INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA STRADE, PONTI E VIADOTTI.

1. "MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO ELEVATI DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE GIULIOPOLI - ROSELLO" CUP: G98H24000880001;

2. MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO MOLTO ELEVATI DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'ABITATO DI ROSELLO CAPOLUOGO E INSISTENTE SULLA STRADA PROVINCIALE S.P.180" CUP: G98H24000890001;

3. MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO ELEVATI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI ROSELLO CAPOLUOGO - CUP: G98H24000900001.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.38 del 30.11.2024 con la quale il Dott. Alessio Monaco, Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Rosello, è stato nominato R.U.P. dei citati servizi di progettazione;

Preso atto che in data 23/09/2025 il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Rosello (CH) ha chiesto alla C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Unione Montana dei Comuni del Sangro con sede in Via Duca degli Abruzzi, 104 – Villa Santa Maria (CH) la disponibilità a svolgere la gara dei servizi tecnici sopra descritti, in quanto, lo stesso Comune non è in possesso della relativa qualificazione A.N.A.C.;

Dato atto che in data 01/12/2025 è stato stipulato l'Accordo tra il Sindaco del Comune di Rosello ed il Presidente dell' Unione Montana dei Comuni del Sangro, il cui schema è stato approvato preventivamente tra le parti in consiglio Comunale e consiglio Unione dei Comuni, con il quale, si demandava alla stessa Centrale Unica di Committenza dell'Unione ei Miracoli, l'espletamento di alcune procedure di gara, tra le quali, anche quella afferente ai servizi tecnici in oggetto;

Fatto presente, altresì, che il Comune di Rosello ha ricevuto dal Ministero dell'Interno un contributo pari a complessive €. 570.004,14 per i **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA** per l'intervento denominato **"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE**

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO MOLTO ELEVATI DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'ABITATO DI ROSELLO CAPOLUOGO E INSISTENTE SULLA STRADA PROVINCIALE S.P.180"

Considerato che l'Amministrazione Comunale di Rosello ha dato mandato al Responsabile del Settore quale R.U.P. dei servizi in oggetto di provvedere all'appalto degli stessi al fine di rispettare i tempi dettati dalla relativa Convenzione di assegnazione del finanziamento;

Considerato che la generazione del Codice C.I.G. è avvenuta in data successiva al 1° Luglio 2023, pertanto, la gara dovrà essere espletata con le regole del Nuovo Codice dei Contratti - D.Lgs. n. 36/2023, pertanto secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 1 - lettera c);

Fatto presente, quindi, che con la suddetta nota il Comune di Rosello ha chiesto di avviare la relativa procedura di appalto dei servizi tecnici in oggetto secondo quanto stabilito nella Determinazione a contrarre del Settore Tecnico del Comune di Rosello n. 87 in data 04/12/2025, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 - lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la Determinazione CUC Unione Montana dei Comuni del Sangro n. 68 in data 04/12/2025, con la quale sono stati approvati gli atti della gara in oggetto: lettera di invio/disciplinare e tutta la relativa modulistica;

- la C.U.C. - Unione Montana dei Comuni del Sangro ha svolto l'espletamento della gara in parola e successivamente il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto in parola in favore dell'Ing./Arch. ____ con studio in Via ____ - ____ (____) - C.F. ____ - P.IVA ____, iscritto al rispettivo Ordine/Albo della Provincia di ____ al n. ____ dal ____ (sin da ora denominato "Professionista") dall'altra

Tutto ciò premesso con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono e per effetto dell'affidamento diretto richiamato in premessa,

TRA

il **Comune di Rosello** con sede legale in xxx n. xx - 66040 - Rosello (CH) - P.IVA xxx e Cod. Fisc. xxx, nella persona del xxxx quale Responsabile del Settore Tecnico di questo Ente, a ciò nominato e confermato con Decreto del Sindaco n. ____ in data ____/____/____, che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, d'ora in poi indicato semplicemente "Amministrazione", da una parte

E

l'**Ing./Arch.** ____ con studio in Via ____ - ____ (____) - C.F. ____ - P.IVA ____, iscritto al rispettivo Ordine/Albo della Provincia di ____ al n. ____ dal ____ (sin da ora denominato "Professionista") dall'altra,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Introduzione e normativa di riferimento

Tutte le attuali disposizioni normative, per le parti non integrate e modificate nella presente convenzione, (D.Lgs. n. 36/2023, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.M. 17 Giugno 2016, ecc.) in materia di attività di Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori, si intendono recepite ed assunte come obblighi delle parti.

Le parti danno atto di concordare liberamente le somme dell'onorario di cui al presente incarico, così come risulta dalle offerte acquisite presso l'Ente da parte del Professionista che, onnicomprensive di spese, (anche di stampa degli elaborati provvisori e definitivi e consegna dei formati digitali), imposte contributi e tasse, saranno corrisposte al Professionista nei tempi e nei modi specificati agli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Le parti danno atto che essendo l'attività di cui alla presente convenzione ascrivibile tra quelle intellettuali non necessita redigere alcun documento di interferenza relativo alla valutazione rischi tra le attività svolte dall'ente e quelle svolte dal Professionista.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

L'incarico meglio specificato nel prosieguo, subordinato alle condizioni della presente convenzione, è affidato dall'Amministrazione al Professionista; lo stesso riguarda: **SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA per l'intervento denominato "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLE AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO MOLTO ELEVATI DEL VERSANTE SOTTOSTANTE L'ABITATO DI ROSELLO CAPOLUOGO E INSISTENTE SULLA STRADA PROVINCIALE S.P.180"** Il Professionista svolgerà l'incarico secondo la presente convenzione, le esigenze e le direttive dell'Amministrazione

nel rispetto della deontologia professionale nonché della normativa generale ed attuativa in materia di lavori pubblici vigente normativa: D.Lgs. n. 36/2023, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.M. 17 Giugno 2016, ecc.

In dettaglio l'incarico prevede le prestazioni di seguito elencate:

- Progettazione Esecutiva con gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
- predisposizione di tutti gli atti occorrenti per l'ottenimento delle approvazioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta e concessioni di legge necessari e connessi con l'intervento oggetto dell'incarico, curandone la consegna a tutti gli Enti competenti e seguendo l'iter procedimentale amministrativo fino al conseguimento dei succitati provvedimenti amministrativi;
- redazione e presentazione di tutti gli elaborati, della documentazione, della certificazione, delle dichiarazioni per completare la conclusione delle opere e la loro messa in esercizio;
- tutti gli adempimenti previsti e stabiliti in materia di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ex D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in particolare: durante la redazione del Progetto Esecutivo: Redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Durante la realizzazione dell'opera:

- verificare con opportune azioni di Coordinamento e di controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 s.m.i. e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il Coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il Coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza del piano e delle norme di sicurezza, ai sensi del citato D.Lgs. 09 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto di Appalto.
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- effettuare visite al cantiere ogni qual volta lo ritenga necessario, comunque con cadenza almeno settimanale e redigere per ogni visita il relativo verbale possibilmente in contraddittorio con il responsabile della sicurezza dell'impresa o in alternativa con il direttore del cantiere.

Art. 3 - Modalità di svolgimento e termini dell'incarico

Il Progetto Esecutivo deve avere un livello di approfondimento tecnologico e costruttivo tale da non ammettere varianti di sorta salvo i casi consentiti dalla legge e deve essere funzionale, funzionante e cantierabile. Nella redazione della progettazione il Professionista deve osservare tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, sia nello studio che nella sua compilazione, che possano migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Nel collaborare alla redazione progettuale il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni e prescrizioni della Amministrazione, impartite dal Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del Progetto Esecutivo senza pretesa alcuna di maggiori compensi.

Le prestazioni professionali oggetto della presente convenzione dovranno essere svolte dal Professionista. Il Professionista si impegna ed obbliga, pertanto, affinché eventuali altri professionisti, appartenenti allo studio dello stesso, garantiscano la loro presenza e la partecipazione in occasione degli incontri, riunioni, sopralluoghi, verifiche nel corso dell'espletamento dell'incarico oggetto della presente convenzione.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, valuterà la conformità del Progetto Esecutivo. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica accerta in particolare i contenuti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Professionista si impegna ed obbliga a partecipare ai lavori del Responsabile del Procedimento e/o della

commissione di validazione e a fornire ogni chiarimento e documentazione utile all'espletamento dell'attività di validazione ogni qual volta gli sia richiesto. Il Professionista dovrà partecipare alle riunioni con il Responsabile del Procedimento e/o con la commissione di validazione, allorché ciò gli venga richiesto, nella persona dei professionisti che, hanno assunto la personale responsabilità della prestazione in relazione alla parte di attività professionale dell'incarico oggetto delle riunioni. In ogni caso a tali riunioni dovranno sempre partecipare il Professionista ovvero persona da esso delegata.

Nella redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (d'ora in poi P.S.C.) il Professionista dovrà attenersi, alle fasi costruttive ed agli elaborati di cui al Progetto Esecutivo dei lavori in questione di concerto con il Responsabile del Procedimento, con impegno a collaborare ad eseguire le modifiche eventualmente richieste anche durante le fasi di approvazione del P.S.C., senza pretesa alcuna di maggiori compensi e con la redazione di tutti gli allegati e fascicoli da predisporre. Il P.S.C. dovrà essere redatto con i contenuti minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con tutti obblighi discendenti dagli artt. 100, 101, e 102 del D.Lgs. citato ed in generale dal Titolo IV e dalla parte generale dello stesso decreto.

Il Professionista è tenuto a redigere gli elaborati progettuali previsti nella presente convenzione nel rispetto della seguente tempistica:

- Progetto Esecutivo entro 120 (centoventi) giorni dalla data di affidamento dell'incarico con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico.

Nel caso di richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, ovvero di richiesta di rielaborazione del Progetto Esecutivo o nuova stesura, anche parziali, perché lo stesso non è gradito dall'Amministrazione, il tempo sopra indicato si dimezzerà di volta in volta fino alla eventuale terza richiesta. Le penali di cui all'articolo 9 saranno applicate alla scadenza del nuovo termine di stesura. I tempi per la risoluzione della convenzione saranno anch'essi ridotti proporzionalmente al nuovo tempo di stesura. Alla terza richiesta di nuova stesura anche parziale la presente convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 Codice Civile, a semplice intendimento dell'Amministrazione manifestato al Professionista, con tutte le conseguenze indicate nel suddetto articolo 9.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di non approvare il Progetto Esecutivo e rinviare al progettista lo stesso per la nuova redazione confacente alle aspettative dell'Amministrazione senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Gli elaborati progettuali saranno presentati all'Amministrazione in duplice copia cartacea e su supporto informatico (file in formato DWG di AUTOCAD ed OFFICE). Al fine di consentire all'Amministrazione una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il Professionista deve presentare un CD-ROM contenente i file del Progetto Esecutivo completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, anche rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF. Il Professionista, in ogni caso, è tenuto a predisporre e sottoporre all'Amministrazione tutto quanto necessario (elaborati progettuali, atti, documenti, ecc.) per conseguire, da parte degli Enti preposti, il rilascio delle prescritte autorizzazioni, approvazioni, permessi e concessioni, fermo restando che sarà cura del Professionista curare il relativo iter procedimentale fino alla positiva conclusione.

Fino al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo e comunque anche dopo il progettista è tenuto anche:

- a collaborare, anche redigendo in tutto o in parte ex novo il Progetto Esecutivo per presentare lo stesso per l'ottenimento di eventuali pareri preventivi o nulla osta da parte di altre Pubbliche Amministrazioni;
- a collaborare ad apportare, anche dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Amministrazione, tutte quelle variazioni richieste anche al fine di ottenere i necessari nulla osta definitivi.
- a dare all'Amministrazione ed agli Enti richiedenti tutte le delucidazioni necessarie al rilascio di pareri ed approvazioni del Progetto, a collaborare per introdurre nello stesso, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. L'Amministrazione si riserva la facoltà, tramite gli Uffici competenti, di fissare dei momenti di verifica tecnica dell'iter di progettazione, attraverso incontri con il Professionista e senza che lo stesso abbia nulla a pretendere per le prestazioni in questione. A tal uopo, allo stesso verrà comunicato data e luogo dell'incontro con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.
- ad introdurre nel Progetto Esecutivo, e nei Piani di Sicurezza e Coordinamento, anche se già elaborati e presentati, tutte le modifiche richieste per iscritto dall'Amministrazione che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
- ad apportare integrazioni, variazioni e/o chiarimenti agli elaborati di cui al precedente articolo, richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza, senza altri costi aggiunti per l'Amministrazione.

Eventuali varianti o nuova redazione di tutto o parte del Progetto Esecutivo dell'opera e/o del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del fascicolo dell'opera, rese necessarie da eventuali errori od omissioni,

daranno diritto all'Amministrazione di richiedere la correzione delle relative omissioni e degli errori commessi a spese del Professionista e senza costi e oneri per l'Amministrazione o, alternativamente, la risoluzione della presente convenzione, salvo sempre il risarcimento del danno.

Eventuali varianti al Progetto Esecutivo dell'opera o al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e al fascicolo dell'opera saranno concordate tra le parti nei limiti dell'eventuale utilizzo delle economie derivanti dall'appalto dell'opera in oggetto.

Art. 4 - Compenso e pagamento delle prestazioni

Il compenso professionale complessivo per le prestazioni di cui al precedente articolo comprensivo di spese e compensi accessori, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite e completate secondo quanto indicato al presente articolo, viene pattuito in complessivi €. xxxxx, comprensiva della eventuale ritenuta d'acconto, nel rispetto delle tariffe previste dal D.M. 17 Giugno 2016, esclusi il contributo C.N.P.A.I.A. (4%) ed I.V.A. in quanto non dovuta per il caso di specie.

Le eventuali consulenze, di qualsiasi genere, di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo, sono da considerarsi comprese nelle spese e nei compensi accessori come sopra determinate.

Il suddetto compenso pattuito è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione degli elaborati richiesti.

I pagamenti saranno effettuati, solo ad incarico completato, e dopo l'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'organo competente dell'Amministrazione, dietro presentazione delle fatture e relative parcelle, e comunque dopo l'erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo, salvo la possibilità per l'Ente di anticipare le rispettive spese.

Definizioni di incarichi completati:

- a) *Progettazione Esecutiva ed attività da Responsabile per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (Redazione del relativo P.S.C.).*

L'incarico si intende completato al momento dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte del relativo organo competente dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Recesso dell'incarico

Il recesso dall'incarico, anche parziale, da parte del progettista, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 6 - Aggiornamento elaborati e collaborazione

Le somme per onorario e spese dovute per le prestazioni di cui alla presente convenzione, saranno corrisposte al Professionista dopo il completamento delle relative parti di cui è composto l'incarico nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 3. Il Professionista si obbliga a collaborare per introdurre negli elaborati progettuali, anche se già elaborati e presentati tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati che si dovessero rendere necessari in corso di approvazione.

Art. 7 - Proprietà dei documenti prodotti

Tutti i documenti, anche in formato digitale, prodotti per lo svolgimento del servizio di progettazione saranno di proprietà dell'Amministrazione. La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dalla attività di progettazione spetterà all'Amministrazione. Il progettista si impegna a non sollevare alcuna rivendicazione al riguardo verso l'Amministrazione ed a riconoscere che il compenso per le prestazioni effettuate copre anche l'attribuzione alla stessa dei diritti di sfruttamento di tali risultati senza diritto del Professionista ad essere nominato quale autore di eventuali brevetti relativi a tali risultati.

Art. 8 - Modalità di fatturazione

La liquidazione dei compensi dovuti in base al presente incarico e spettanti al Professionista avverrà, nei modi e termini stabiliti al precedente articolo 3, su semplice presentazione della fattura e della relativa parcella che non necessita del visto del Consiglio dell'Ordine Professionale stante la liberalizzazione delle tariffe intervenuta ai sensi del Decreto Legge 4 Luglio 2006, n. 223, cosiddetto "Decreto Bersani" (convertita in Legge 4 Agosto 2006, n. 248) ed, in particolare, l'art. 2 di tale normativa, che prevede espressamente l'abrogazione dell'obbligatorietà della tariffa minima di cui ai corrispettivi di progettazione in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e di libera circolazione delle persone e dei servizi.

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2 del Codice Civile, è esclusa la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Professionista nell'ambito della presente.

Art. 9 - Controversie e ritardi

L'inosservanza degli obblighi scaturenti dalla presente convenzione, che verrà certificata unilateralmente dal

Responsabile del Procedimento, comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

In caso di ritardo nella presentazione degli elaborati progettuali, ivi inclusi i documenti costituiti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dal fascicolo dell'opera, e le attività ad essi connesse, per cause imputabili esclusivamente al Professionista, oltre le scadenze temporali stabilite dalle norme o dalla presente convenzione, si applicherà una penale pari all'uno per mille del corrispettivo contrattuale di ogni singola fase, da trattarsi direttamente dal compenso spettante.

Si applica l'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010. Tali ritardi sono motivo di immediata risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 Codice Civile quando il ritardo per ogni singola fase, raggiunga i 10 (dieci) giorni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. In tal caso le parti convengono che il Professionista inadempiente non potrà pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. I tempi per la risoluzione della presente convenzione, nel caso di richiesta di nuova stesura o rielaborazione parziale del progetto non approvato dall'Amministrazione, sono ridotti proporzionalmente al nuovo tempo di stesura. Costituisce, inoltre, motivo di immediata risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 Codice Civile la seguente ipotesi: frode da parte del Professionista o sua collusione con personale appartenente all'Amministrazione. In tal caso la risoluzione avrà effetto previa comunicazione per iscritto dell'Amministrazione con la quale manifesta al Professionista la sua intenzione di avvalersene. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempimento del Professionista secondo quanto indicato nella presente convenzione, l'Amministrazione comunicherà al Professionista la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo e inoltre contestualmente comunicherà la data in cui dovrà avere luogo la consegna di tutta la eventuale documentazione da questa consegnata allo stesso per espletare l'incarico originariamente affidatogli. Il Professionista sarà obbligato all'immediata consegna degli elaborati nello stato in cui si trovavano all'atto della prima consegna.

L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Professionista il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento contrattuale.

L'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che il Professionista è tenuto a risarcire, nonché, di operare la compensazione tra i due importi.

Si fa presente che ai sensi della normativa vigente in materia il Professionista non può avvalersi del subappalto, ad eccezione di eventuali rilievi, misurazioni, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e/o di dettaglio.

Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Inoltre, è tassativamente vietata la cessione del presente affidamento. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità della presente convenzione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno demandate al Tribunale Civile di Vasto.

Art. 10 - Coperture assicurative

Il Professionista contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, produce una polizza assicurativa di una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, sulla responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati, per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo da eseguire nella misura del 10% dell'importo lavori in oggetto.

La polizza terminerà fino all'approvazione del Progetto Esecutivo oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Spese ed imposte

Sono a carico del Professionista tutte le spese del presente atto e le conseguenziali, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente convenzione null'altro spetta al medesimo Professionista a qualsiasi titolo per l'incarico in questione. A carico esclusivo del Professionista restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sui servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati personali resi dal Professionista per la sottoscrizione della presente convenzione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari durante l'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati dall'Amministrazione, limitatamente agli aspetti consequenziali all'affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il Professionista si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui essi vengano a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione e averne ottenuto il

consenso scritto.

Art. 13 - Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Professionista, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, comunicano che le coordinate dei conti correnti dedicati alle operazioni relative all'incarico in oggetto sono: Codice IBAN - ____ - Banca ____ - Sede ____ (____);
- Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Chieti della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
- La violazione degli obblighi di legge (Legge n. 136/2010 e s.m.i., D.Lgs. n. 187/2010 e Legge n. 217/2010) richiamati nel presente articolo comporta la risoluzione espressa della presente convenzione.

Art. 14 - Domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) il Responsabile del Settore Tecnico nella qualità e per le ragioni della carica ricoperta presso la casa comunale di Rosello;
- b) il Professionista:
Ing./Arch. ____ con studio in Via ____ - ____ (____) - C.F. ____ - P.IVA ____, iscritto al rispettivo Ordine/Albo della Provincia di ____ al n. ____ dal ____.

Il Professionista con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara sotto la propria responsabilità di non avere rapporti con l'Amministrazione o altri Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto e di possedere i requisiti stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore per l'espletamento dello stesso.

Per l'Amministrazione

Il Professionista Incaricato

(Ing./ Arch.)

apporre timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, il Professionista approva specificamente per iscritto i seguenti articoli (accettazione espressa delle clausole vessatorie): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

Il Professionista Incaricato

(Ing./ Arch.)

apporre timbro e firma